

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 948

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore COPPI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 FEBBRAIO 1993

Proroga del termine di cui all'articolo 34 della legge
5 febbraio 1992, n. 169, recante la disciplina per il
riconoscimento della denominazione di origine controllata
degli oli di oliva vergini ed extravergini

ONOREVOLI SENATORI. - Ben dodici mesi sono trascorsi dall'approvazione della legge n. 169 del 5 febbraio 1992 recante la disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini.

Gli unici ad aver festeggiato l'ingresso della legge nel panorama legislativo nazionale sono stati gli assaggiatori di oli, essendo l'istituzione del loro Albo nazionale l'unico decreto fino ad oggi emanato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Gran parte della legge risulta tuttora inattuata con grave pregiudizio per gli agricoltori operanti nel settore,

settore peraltro in crisi ormai da troppo tempo.

Dalla speranza che la nuova normativa avrebbe invertito le sorti di una guerra commerciale che pareva già persa, gli olivicoltori sono piombati nella disperazione più cupa, convinti, ormai, di essere scivolati nella «terra di nessuno».

Il presente disegno di legge, che propone la proroga di un anno del termine di attuazione della suddetta normativa, non vuole essere portatore di sterile polemica bensì stimolo e motivo di dibattito acchè si pervenga, nel breve, ad una soluzione positiva attraverso l'attuazione completa della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il termine per l'emanazione delle norme di attuazione di cui all'articolo 34 della legge 5 febbraio 1992, n. 169, recante la disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini, è prorogato di un anno.